

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge 9 dicembre 1988, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo) e in particolare l'art. 11 che istituisce un Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

richiamata la legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative) con particolare riferimento al comma 1 dell'art. 12 che recita: "La Regione, al fine di sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione, prevede la concessione di contributi a favore di soggetti meno abbienti, volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;

richiamata la legge regionale 25 marzo 2020, n. 4 (Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con particolare riferimento all'articolo 6 "*Disposizioni in materia di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*");

dato atto che per le disposizioni di cui al citato articolo è previsto che la deliberazione della Giunta regionale sia adottata previo parere favorevole della Commissione consiliare competente;

ritenuto opportuno disciplinare la procedura di richiesta e concessione del suddetto sostegno come previsto dagli allegati alla presente proposta di deliberazione della Giunta regionale, predisposti dalla competente struttura regionale;

atteso che il Dirigente della Struttura edilizia residenziale ha verificato che il bilancio finanziario gestionale presenta sufficiente disponibilità;

visto il parere espresso dalla Commissione consiliare competente in data 7 aprile 2020, trasmesso con nota prot. 1738 dell'8 aprile 2020, con il quale "*si invita la Giunta regionale a rivedere il modello gestionale adottato nel passato*" anche alla luce dell'emergenza sanitaria in atto;

evidenziato che la presente deliberazione propone un modello gestionale che si discosta da quello in essere prefiggendosi di alleggerire le incombenze per gli utenti e in particolare:

- la presentazione delle domande non dovrà avvenire entro una scadenza fissa, ma sarà effettuato con la modalità "a sportello" dal 1° febbraio al 30 novembre di ogni anno, in coincidenza con la disponibilità dell'attestazione ISE/ISEE, non occorrerà, dunque, procedere annualmente, come in passato, all'apertura di apposito bando con conseguente eliminazione delle approvazioni degli elenchi degli ammessi e degli esclusi da parte della Giunta;

- viene ampliata la possibilità di autocertificazione dei requisiti richiesti, ivi compresa la fascia di appartenenza ISEE, con verifica successiva della veridicità dell'autocertificazione, con conseguente attenuazione degli oneri operativi a carico dei cittadini;

- la domanda presentata manterrà validità e non dovrà essere quindi ripresentata ogni anno, ma soltanto aggiornata, con procedure telematiche, unicamente in caso di variazione dei requisiti e/o dei documenti richiesti;

- verrà assicurata una maggiore celerità nell'erogazione del contributo, mediante la liquidazione quadrimestrale anticipata, a favore del proprietario di casa, entro massimo 90 giorni dalla data di presentazione della prima domanda;

ricordato che per la stessa procedura è già stata prevista la completa informatizzazione come risulta dalla proposta di Piano Operativo Annuale 2020 del Dipartimento Innovazione Agenda Digitale che potrà essere avviata a seguito della definizione della complessiva procedura applicativa;

ritenuto opportuno, oltre alla previsione della consegna allo sportello, preferita dagli utenti in quanto garantisce l'eventuale assistenza agli stessi in sede di presentazione della domanda, esplicitare chiaramente la possibilità dell'invio della domanda a mezzo di posta ordinaria o di posta elettronica, al fine di evitare gli spostamenti degli utenti;

atteso che per quanto concerne l'invio a mezzo di posta elettronica è stato creato un indirizzo di posta elettronica dedicato;

preso atto del parere favorevole della Commissione consiliare competente in data 23 aprile 2020, trasmesso con nota prot. 1901 del 24 aprile 2020, e valutate le seguenti condizioni riportate nel parere stesso:

1. Reinserimento tra i requisiti dei beneficiari del seguente criterio: *per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;*
2. Liquidazione del contributo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;
3. Erogazione immediata del contributo per tutti i soggetti beneficiari già autorizzati nel 2018 con presentazione di semplice autocertificazione;

vista e richiamata la nota prot.nr. 4927/op del 28 aprile 2020, richiesta al Dirigente della struttura competente, per la valutazione delle conseguenze e delle possibilità di recepimento delle condizioni sopra citate nella quale si afferma che:

- la prima condizione non pare accoglibile in quanto il requisito del permesso di lungo soggiorno è già stato oggetto di censura nell'ambito di un contenzioso tuttora pendente sul precedente bando e, quindi, risulta necessario evitare analogha impugnativa sulla nuova procedura per non pregiudicare il primario obiettivo di addivenire in tempi rapidi all'erogazione dei contributi;
- la condizione, tenendo conto degli sforzi organizzativi da richiedere al personale del servizio competente, può essere recepita nel termine di 30 giorni lavorativi;
- la terza condizione, di fatto, è già prevista nella prima parte del modulo di domanda, riservata ai beneficiari dell'anno 2018, la cui autocertificazione, oltre al possesso dei requisiti, deve in ogni caso contenere alcuni dati essenziali per l'erogazione quali: la perdurante validità del contratto di locazione, l'eventuale aggiornamento del canone, la regolarità o morosità nel pagamento e l'iban dei beneficiari.

ritenuto opportuno procedere all'approvazione delle disposizioni allegate, recependo quanto richiesto dal parere della Commissione consiliare nei termini di cui alla lettera sopra richiamata, al fine di avviare sollecitamente l'erogazione dei sostegni previsti;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura edilizia residenziale dell'Assessorato opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica ad interim, Renzo TESTOLIN;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 6 "*Disposizioni in materia di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*" della citata legge regionale 4/2020, le disposizioni attuative, riportate nei seguenti allegati alla presente deliberazione della Giunta regionale:
 - allegato 1 Disposizioni attuative "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE";
 - allegato 2 Domanda per sostegno alla locazione;
2. di prenotare la somma di euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), sul bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, con imputazione all'esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità nel seguente modo:
 - per euro 3.200.000,00 sul capitolo U0024396 (ex U0022248) "Trasferimenti correnti a valere sul fondo regionale per le politiche abitative per interventi assistenziali alle famiglie finalizzati al sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" ;
 - per euro 800.000,00 sul capitolo U0024397 (ex U0022249) "Spese sul fondo regionale per le politiche abitative per il pagamento dei canoni di locazione per i nuclei familiari in emergenza abitativa";
3. di rimandare gli impegni di spesa a specifici provvedimenti del dirigente competente dando atto che in ogni caso il sostegno viene concesso nei limiti delle disponibilità di bilancio.

§

SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

(L.R. 13 FEBBRAIO 2013, N. 3, ART. 12 e L.R. 25 MARZO 2020, N. 4, ART. 6)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità per l'ottenimento e l'erogazione del sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 12 della l.r. 13 febbraio 2013, n. 3.

Il sostegno viene liquidato "anticipato" quadrimestralmente in applicazione delle disposizioni attuative seguenti nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO

Possono accedere al sostegno alla locazione di cui al presente regolamento i soggetti in possesso dei seguenti requisiti e che si trovino nelle sotto riportate condizioni:

Requisiti:

Alla data di presentazione della domanda, il richiedente deve:

- avere la residenza nel territorio regionale da almeno quattro anni e la residenza nell'immobile cui si riferisce la richiesta;
- essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
- per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (da allegare in fotocopia alla presentazione della domanda);
- essere intestatario, di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, di alloggio situato sul territorio regionale;
- essere titolare di valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 12.500,00 euro

Condizioni:

Fasce di reddito

1. FASCIA A - Richiedenti che presentano un valore ISEE non superiore a € 7.500,00, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulta non inferiore al 10 per cento del valore.
2. FASCIA B - Richiedenti che presentano un valore ISEE non superiore a euro 12.500,00, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulta non inferiore al 20 per cento del valore.

Canone di affitto

Si prende in considerazione il canone di locazione annuale al netto degli oneri accessori (es: le spese condominiali), in regola con l'imposta di registro.

Il canone di affitto considerato ai fini della determinazione del sostegno è quello annuale rapportato al reddito. La mensilità è riconosciuta nel solo caso in cui il periodo di locazione sia uguale o superiore a 15 giorni.

3. MODALITA' E TEMPI DI LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO

La domanda per ottenere il sostegno anticipato alla locazione è da presentare, **dal 1° febbraio al 30 novembre di ogni anno**, alla struttura Edilizia residenziale pubblica, su apposito modulo nel quale il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti allegando, pena l'esclusione, tutta la documentazione richiesta. **In sede di prima attuazione le domande potranno essere presentate a decorrere dal 4 maggio 2020.**

Il sostegno anticipato alla locazione è liquidato quadrimestralmente al proprietario di casa entro il primo mese di ogni quadrimestre (gennaio, maggio e settembre) a decorrere dalla prima scadenza utile successiva alla data di presentazione della domanda. In sede di primo accoglimento della domanda il sostegno viene riconosciuto anche per il quadrimestre in corso e quello precedente. In tale caso, se il conduttore dimostra di essere in regola con i pagamenti del canone, il sostegno è liquidato al richiedente anche su contratti diversi.

La regolarità dei pagamenti dovrà risultare da fotocopia dei bonifici di pagamento o da movimenti bancari (estratto conto) o, in alternativa, da dichiarazione degli avvenuti pagamenti sottoscritta dal proprietario con allegata la fotocopia della carta di identità in corso di validità attestante il regolare pagamento dell'affitto. In caso di morosità l'importo relativo al sostegno alla locazione riferito all'anno 2019 sarà liquidato solo al proprietario del contratto d'affitto in corso.

A decorrere dal pagamento del sostegno anticipato al proprietario, il conduttore dovrà quindi provvedere a pagare mensilmente la differenza. *Ad esempio se il sostegno riconosciuto è pari a 100,00 euro mensili*

e il canone di affitto è di euro 400,00, l'inquilino dovrà versare mensilmente al proprietario la somma di euro 300,00.

Per le domande presentate entro il 31 agosto 2020 il sostegno, in presenza della documentazione richiesta, viene concesso dal 1° settembre 2019.

A decorrere dal secondo quadrimestre di ogni anno il sostegno sarà liquidato solo previa presentazione del modello ISEE aggiornato per l'anno in corso e dell'eventuale documentazione richiesta dagli uffici regionali.

Caso di separazione coniugale e more uxorio

Nel caso di separazione, il sostegno, indipendentemente dall'intestatario del contratto di locazione, può essere riconosciuto al coniuge al quale, nell'ambito della sentenza di separazione, è stato assegnato l'alloggio.

Caso di contratto intestato a persona deceduta

Nel caso in cui il contratto di locazione sia intestato a persona deceduta il beneficio potrà essere riconosciuto solamente ad altro componente del nucleo familiare già residente nel medesimo alloggio del defunto.

4. SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO

L'erogazione del sostegno viene sospesa e, se necessario, revocata nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti richiesti;
- mancato aggiornamento dell'indicatore di reddito nei termini previsti;
- mancata produzione nei termini previsti delle integrazioni richieste per verificare la regolarità del contratto e dei requisiti;
- mancata produzione della documentazione a dimostrazione della regolarità del contratto;
- mancata dimostrazione della regolarità dei pagamenti;
- mancato aggiornamento della documentazione richiesta dagli uffici regionali;
- mancato subentro nel contratto di un componente del nucleo familiare già residente nell'alloggio.

5. ESCLUSIONI

Sono **esclusi dal sostegno** anticipato alla locazione coloro che si trovano in una o più delle seguenti situazioni:

- ✓ titolarità di diritti di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, adeguati alle esigenze del nucleo familiare;

Sono fatti salvi i casi di:

- ✓ titolarità di "nuda proprietà", titolarità di più quote su alloggi diversi, purché la somma delle stesse non raggiunga il 100 per cento;
- ✓ titolarità di un diritto di proprietà su di un alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 3/2013 o dichiarato improprio o antigienico, ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 3/2013.

- ✓ titolarità di un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, tra coniugi non separati legalmente o tra conviventi;
- ✓ titolarità di un contratto oggetto della richiesta di contributo relativo ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- ✓ titolarità di un contratto di locazione relativo ad un alloggio classificato con categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- ✓ sottoposti a sfratto esecutivo;
- ✓ mancato pagamento di affitti per i quali è stato concesso un contributo.

6. DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI

Tutti i requisiti per l'ottenimento del beneficio devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

L'accertamento dei requisiti è effettuato con riferimento al **canone di locazione**, al **valore ISEE**, all'**anzianità di residenza in Valle d'Aosta** e alla **regolarità di pagamento del canone**, pertanto il richiedente deve dichiarare e/o allegare pena l'esclusione:

- ✓ **l'importo del canone di locazione dell'anno di presentazione della domanda.**
Il canone preso a riferimento per la determinazione del contributo è quello **risultante dalla copia del contratto di locazione riportante gli estremi della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.**
Nel caso in cui il contratto s'intenda (dopo la scadenza) tacitamente rinnovato, è richiesta **idonea documentazione comprovante il rinnovo** (modello "F23" o "cedolare secca" utilizzato per il pagamento all'Agenzia delle Entrate dell'imposta annuale di registrazione).
Per il canone di locazione incrementato, per effetto della variazione dell'indice ISTAT, è richiesta **idonea documentazione comprovante il nuovo importo corrisposto.**
- ✓ **Il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).**
A tal fine si precisa che:
 - l'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dai soggetti allo scopo abilitati (es. CAAF, a cui non compete alcun adempimento in merito al presente regolamento) e, in assenza, può essere autocertificata la fascia di reddito di appartenenza.
 - i richiedenti sono **tenuti a dichiarare o documentare le provvidenze concesse ai sensi della l.r. 11/1999 e i redditi prodotti all'estero.**
 - i richiedenti sono **tenuti a dichiarare di beneficiare**, in sede di dichiarazione dei redditi, **delle detrazioni dell'affitto per l'abitazione principale** previste dalle norme statali vigenti.
- ✓ **Tutti i requisiti la cui attestazione è richiesta nella domanda, compresa la titolarità di diritti reali su immobili ad uso abitativo ovunque ubicati, la fascia di appartenenza ISEE e la regolarità dei pagamenti del canone, sono attestati mediante autocertificazione sul modulo della stessa domanda e saranno sottoposti a verifica da parte degli uffici, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, anche con richiesta ai beneficiari di presentazione di apposita e specifica documentazione entro termini stabiliti.**
- ✓ **Per ogni contratto di affitto e per tutte le mensilità per le quali si richiede il sostegno alla data di presentazione della domanda devono essere presentate le ricevute dei bonifici relativi al pagamento dei canoni o la dichiarazione di regolarità o meno dei pagamenti da parte del proprietario con allegata la carta di identità dello stesso in corso di validità**

7. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

La domanda di assegnazione per i sostegno anticipato alla locazione, è da presentarsi **esclusivamente** presso la struttura Edilizia residenziale pubblica in Via Promis 2/A ad Aosta a mezzo posta ordinaria o con posta elettronica all'indirizzo mail sostegno locazione@regione.vda.it. oppure, personalmente presso gli uffici nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 09.00 alle 14.00, previo appuntamento da richiedere al numero telefonico 0165 273591 o all'indirizzo mail sostegno locazione@regione.vda.it. **L'ufficio regionale competente si riserva di chiedere integrazioni ai documenti incompleti o insufficienti, stabilendo i termini di risposta oltre i quali si determina l'esclusione dai benefici.**

8. COMUNICAZIONE AMMISSIONE /ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

Entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, la struttura regionale competente comunica l'ammissione al beneficio e la relativa liquidazione sia all'intestatario della domanda che al proprietario di casa. L'esclusione viene comunicata unicamente all'intestatario della domanda.

9. DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica determina l'entità del contributo da concedere a ciascun richiedente, sulla base del canone di locazione e dell'indicatore ISEE così come definito ai precedenti paragrafi 2 e 3, con riferimento alla seguente tabella:



**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE**

STRUTTURA EDILIZIA RESIDENZIALE

Via Promis, n. 2 - 11100 AOSTA

Telefoni: 0165/272251 - 272396 – appuntamento: 0165/273591

mail: sostegnolocazione@regione.vda.it



PROTOCOLLO

DOMANDA PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

II/la sottoscritto/a (intestatario del contratto di locazione)

Cognome _____ Nome _____

C.F. _____ nato a _____ prov. ____ il ____ / ____ / ____

Nazionalità _____ tel. _____ residente in _____

Via/fraz./loc. _____ n. _____ CAP. _____

INDIRIZZO C/O AL QUALE DEVONO ESSERE INDIRIZZATE LE COMUNICAZIONI, se diverso dalla residenza:

Comune di _____ prov.(____) CAP. _____

Via _____ n. _____ presso: _____

DATI PROPRIETARIO DI CASA

Cognome _____ Nome _____

C.F. _____ nato a _____ prov. ____ il ____ / ____ / ____

Nazionalità _____ tel. _____ residente in _____

Via/fraz./loc. _____ n. _____ CAP. _____

(Comunicare le variazioni alla Struttura edilizia residenziale via mail all'indirizzo sostegnolocazione@regione.vda.it)

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e art. 489 C.P.

C H I E D E

l'assegnazione del sostegno anticipato alla locazione con liquidazione direttamente al proprietario dell'alloggio con cui è stato stipulato il contratto **in qualità di conduttore, del seguente contratto di locazione ad uso abitativo:**

(allegare copia del/i contratto/i di locazione riportante gli estremi della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate)

INFORMAZIONI SULL'ALLOGGIO LOCATO, UBICATO ESCLUSIVAMENTE NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA, PER CUI SI RICHIEDE IL SOSTEGNO

Contratto stipulato con il proprietario _____ canone annuo da corrispondere per euro _____ (valore al netto di eventuali oneri accessori) per il periodo dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____

e in caso di diverso contratto per il periodo arretrato fino al 1° settembre 2019.

Contratto stipulato con il proprietario _____ canone annuo da corrispondere per euro _____ (valore al netto di eventuali oneri accessori) per il periodo dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____.

DICHIARA
(barrare e compilare solo le voci che interessano)

DA COMPILARE PER CHI HA PRESENTATO UNA DOMANDA ACCOLTA CON IL BANDO 2018
DI AVER PRESENTATO DOMANDA NEL 2018 E A TAL PROPOSITO PRECISA:
CHE LA FASCIA DI APPARTENENZA ISEE E' LA SEGUENTE: **FASCIA A** FINO A 7.500,00 EURO
FASCIA B FINO A 12.500,00 EURO
CHE NON SUSSITONO VARIAZIONI INERENTI AL CONTRATTO DI AFFITTO
CHE IL CONTRATTO DI AFFITTO RISULTA IN REGOLA CON LA REGISTRAZIONE PRESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE
DI ESSERE IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO
DI AVERE UNA MOROSITA' PARI AD EURO _____ PER L'ANNO 2019, PARI AD EURO
_____ PER L'ANNO 2020 E DI RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
EVENTUALMENTE ASSEGNATO DIRETTAMENTE IN FAVORE DEL PROPRIETARIO A COPERTURA
DELLE STESSE MOROSITÀ tramite accredito su c/c intestato al **PROPRIETARIO** _____
presso _____ Filiale _____ Via o P.zza _____, Codice IBAN:

	n.	CIN	ABI	CAB	n. di c/c
IT					

SOLO PER LA QUOTA "una tantum", in assenza di morosità, si chiede che la liquidazione del
contributo spettante avvenga:

tramite accredito su c/c intestato al **SOTTOSCRITTO** _____ presso
_____ Filiale _____ Via o P.zza _____ Codice IBAN:

	n.	CIN	ABI	CAB	n. di c/c
IT					

LA FASCIA DI APPARTENENZA ISEE E' LA SEGUENTE: **FASCIA A** FINO A 7.500,00 EURO
FASCIA B FINO A 12.500,00 EURO

DI ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE VARIATA RISPETTO ALLA DOMANDA
PRESENTATA NEL 2018 _____

DA COMPILARE PER CHI NON HA PRESENTATO DOMANDA NEL 2018
(barrare e compilare solo le voci che interessano)

REQUISITI :

- ☐ di essere cittadino italiano;
- ☐ di essere cittadino di uno stato appartenente all'Unione europea;
- ☐ di essere cittadino non appartenente all'Unione europea, munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 così come modificato dalla Legge n. 189 del 30.07.2002, come allegato;
- ☐ che il proprio nucleo familiare come risulta dai registri anagrafici (composizione della famiglia anagrafica risultante dai registri comunali come definita ai sensi del DPR 223/1989)

NON E' VARIATO RISPETTO ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO INDICATO NEL MODELLO ISE

- ☐ che la fascia di appartenenza in base al valore ISEE e' la seguente:

FASCIA A FINO A 7.500,00 EURO

FASCIA B FINO A 12.500,00 EURO

- ☐ che il contratto di locazione oggetto del contributo non risulta stipulato tra parenti e affini entro il 2° grado o tra conviventi;
- ☐ che l'alloggio oggetto del contratto di locazione non è classificato catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- ☐ di essere residente nell'alloggio per cui si richiede il contributo;
- ☐ di non essere sottoposto a sfratto esecutivo;
- ☐ di risiedere da almeno 4 anni nella regione Valle d'Aosta come di seguito autocertificato:

Comune di _____ dal _____ al _____
Comune di _____ dal _____ al _____
Comune di _____ dal _____ al _____
Comune di _____ dal _____ al _____

- ☐ di essere in regola con il pagamento dell'affitto in alternativa

- ☐ di non essere in regola, PER L'ANNO 2019, per una morosità di euro _____
- ☐ di non essere in regola, PER L'ANNO 2020, per una morosità di euro _____

e di richiedere la liquidazione del contributo eventualmente assegnato direttamente in favore del proprietario a copertura della stessa morosità;

Condizioni (barrare solo quelle che interessano)

- ☐ di NON richiedere per lo stesso periodo di riferimento ed allo stesso titolo, contributi pubblici, provvidenze assistenziali concesse da Enti locali o dai servizi sociali dell'Amministrazione regionale, diretti alla copertura di oneri derivanti da canoni di locazione
- ☐ di essere a conoscenza che non sono cumulabili sullo stesso contratto di locazione il riconoscimento del sostegno alla locazione e il requisito di accesso all'emergenza abitativa per l'intero anno solare in cui è avvenuto il pagamento del sostegno alla locazione
- ☐ di **non** essere, né egli stesso né i componenti il proprio nucleo familiare, proprietario, usufruttuario o titolare di diritto di abitazione di una o più abitazioni **ovunque ubicate**
- ☐ di essere, egli stesso o i componenti il proprio nucleo familiare, proprietario, comproprietario, usufruttuario, cusufruttuario o titolare di diritto di abitazione delle seguenti abitazioni:

STATO/COMUNE/INDIRIZZO	DATI CATASTALI (foglio/mapp./sub.)	NOME DEL PROPRIETARIO	QUOTA %
1. _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____

- ☐ che l'abitazione sopra indicata al numero _____ rientra nella deroga di cui al punto 3 delle disposizioni in quanto: _____
(allegare apposita documentazione attestante la situazione dell'abitazione)

Le seguenti condizioni non sono causa d'esclusione dal contributo:

- ✓ titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà", titolarità di più quote su alloggi diversi purché la somma delle stesse non raggiunga il 100%;
- ✓ titolarità di un diritto di piena proprietà su di un alloggio non adeguato, ai sensi dell'art.16 della l. r. 3/2013, alle esigenze del nucleo familiare o dichiarato improprio o ant igienico, ai sensi dell'art. 17 l.r. 3/2013.

DA COMPILARE PER TUTTI I RICHIEDENTI

- ☐ di comunicare entro il 31 agosto dell'anno in corso, di usufruire, in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730) delle detrazioni fiscali previste per le locazioni inerenti alla prima abitazione. L'importo comunicato sarà detratto dal primo pagamento relativo al sostegno anticipato.
- ☐ di essere a conoscenza che saranno eseguiti controlli diretti e incrociati per accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e che saranno in particolare controllate le richieste con indicatore della situazione economica inferiore al canone di affitto pagato.

Si allega la seguente documentazione se non già in possesso di codesto ufficio:

- ☐ fotocopia attestazione ISE/ISEE rilasciata dall'INPS o dai soggetti abilitati valido per l'anno corrente;
- ☐ fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
- ☐ fotocopia del modello F 23, copia della cedolare secca o della sua proroga ;
- ☐ fotocopia del permesso di soggiorno di lunga durata
- ☐ fotocopia ricevute bonifici di pagamento dell'affitto relativi all'ultimo quadrimestre per l'anno 2019 e per l'anno 2020 fino alla data di presentazione della domanda
- ☐ altro _____

Nel caso di esito positivo della domanda, si chiede che il sostegno spettante sia liquidato:

- ☐ tramite accredito su c/c intestato al proprietario di casa _____ presso
_____ Filiale _____ Via o P.zza _____ Codice IBAN: _____

	n.	CIN	ABI	CAB	n. di c/c
IT					

SOLO PER LA QUOTA "una tantum" in assenza di morosità, si chiede che il sostegno spettante sia liquidato:

- ☐ tramite accredito su c/c intestato al sottoscritto _____ presso
_____ Filiale _____ Via o P.zza _____ Codice IBAN: _____

	n.	CIN	ABI	CAB	n. di c/c
IT					

Il Sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 riportata sul sito della Regione Autonoma Valle d'Aosta nella sezione "sostegno locazione"
Data _____ IL RICHIEDENTE

(firma)

Ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 19/2007 la presente domanda è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento dell'interessato.

spazio riservato all'ufficio ricevente:

All'identificazione dell'identità dell'interessato si è proceduto tramite:

- ☐ Firma alla presenza del dipendente addetto ☐ Produzione della copia di un documento d'identità

(firma del dipendente)

CANONE	ISEE	ISEE	ISEE	ISEE	ISEE
ANNUO	0 - 2500	2501 - 5000	5001 - 7500	7501 - 10000	10001 - 12500
fino a 2400	€ 160,00	€ 140,00	€ 120,00	€ 100,00	€ 80,00
2401 - 3600	€ 180,00	€ 160,00	€ 140,00	€ 120,00	€ 100,00
3601 - 4800	€ 200,00	€ 180,00	€ 160,00	€ 140,00	€ 120,00
4801 - 6000	€ 220,00	€ 200,00	€ 180,00	€ 160,00	€ 140,00
oltre 6001	€ 250,00	€ 220,00	€ 200,00	€ 180,00	€ 160,00
Fascia A	7500				
Fascia B	12500				

Per la determinazione del sostegno spettante i canoni presi a riferimento sono i seguenti:

- per un nucleo familiare composto da 1 persona il canone mensile massimo ai fini del calcolo è di euro 350,00 (annuo 4.200,00);
- per un nucleo familiare composto da 2 persone il canone mensile massimo ai fini del calcolo è di euro 450,00 (annuo 5.400,00);
- per un nucleo familiare composto da 3 persone il canone mensile massimo ai fini del calcolo è di euro 550,00 (annuo 6.600,00);
- per un nucleo familiare composto da 4 o più persone il canone mensile massimo ai fini del calcolo è di euro 650,00 (annuo 7.800,00);

Il contributo da assegnare non può essere superiore all'80 per cento del canone annuo effettivamente pagato ed è decurtato dell'importo di cui il richiedente ha beneficiato quale detrazione dell'affitto per l'abitazione principale.

10.DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

- 1) I requisiti di cui al presente regolamento sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal d.lgs. 109/1998, come modificato dal d.lgs. 130/2000, nonché dal DPCM 221/1999 così come modificato dal DPCM 242/2001 e s.m.
- 2) Nel caso di mancato pagamento degli affitti per i quali è stato concesso il contributo, il beneficiario perde la possibilità di presentare ulteriori domande di contributo.
- 3) Il sostegno alla locazione concesso ai richiedenti che abbiano ricevuto per lo stesso periodo e allo stesso titolo somme dirette alla copertura di oneri oggetto del presente sostegno sono calcolati al netto delle somme già percepite.
- 4) Non verranno ritirate le domande con valori dell'attestazione ISEE superiore al massimo stabilito di euro 12.500,00 e per esse non sarà avviata alcuna istruttoria amministrativa ma sarà rilasciata solo una comunicazione di diniego.
- 5) Non sono cumulabili sullo stesso contratto di locazione il riconoscimento del sostegno alla locazione e il requisito di accesso all'emergenza abitativa per l'intero anno solare in cui è stato pagato una quota del sostegno alla locazione o di altri contributi destinati al sostegno di spese per l'abitazione.
- 6) Nei casi particolari di attestazioni ISEE coinvolgenti nel nucleo familiare persone di fatto non residenti nell'abitazione oggetto della domanda di sostegno, gli uffici regionali possono richiedere a corredo della stessa domanda, pena esclusione, ulteriori documenti per procedere al corretto ricalcolo dell'indicatore economico.